

## Notizie Assimpidro 22-2016

*Si inoltra la comunicazione pervenuta da Assoidroelettrica, di particolare importanza per i Soci interessati all'argomento Legge Tremonti Ambiente:*

### **Correzione degli errori in bilancio: effetti sull'imputazione temporale dei componenti del reddito d'impresa.**

In data 24/09/2013 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 31/E/2013 con la quale già si consentiva, attraverso la riliquidazione delle dichiarazioni dei redditi non più emendabili e la presentazione di dichiarazione integrativa di sintesi, di recuperare tardivamente la detassazione non operata tempestivamente e di procedere, quindi, a compensazione con modello F24 del beneficio spettante.

La circolare 31/E/2013, nonostante sia prevista per la correzione degli errori di imputazione temporale in bilancio, al suo interno, prevedeva espressamente anche l'applicabilità alla mancata fruizione nell'anno di competenza della detassazione per investimenti in impianti e macchinari.

Tuttavia alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate si rifiutavano di applicare la circolare 31/E/2013. Al fine di porre rimedio a tali ingiustificati predetti rifiuti questa Associazione, nel corso di più di un anno, ha proposto la promozione di interrogazioni ed emendamenti.

Nello specifico, ad apposita interrogazione parlamentare presentata dall'On. Giulio Sottanelli, l'Agenzia delle Entrate rispondeva negativamente. In seguito poi, però, con l'accoglimento di emendamenti che hanno portato alla pubblicazione dell'art. 5 del Decreto Legge n. 193 del 24/10/2016, è stato finalmente garantito il diritto del contribuente ad emendare le proprie dichiarazioni dei redditi entro il termine previsto per l'accertamento.

Con l'introduzione di questa norma i contribuenti che hanno sostenuto investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile hanno ora il diritto di recuperare più agevolmente il beneficio fiscale spettante, attraverso la presentazione di dichiarazione integrativa a favore, non più sulla base di una circolare dell'Agenzia delle Entrate bensì di una Legge.

### **Precisazioni in materia di Tremonti Ambiente**

#### **Agevolabili anche gli impianti entrati in esercizio dopo il 25/06/2012**

Nel corso del convegno di Bologna del 20/09/2012 Assoidroelettrica ha anticipato la possibilità di richiedere ed ottenere l'agevolazione Tremonti Ambiente anche per quegli impianti avviati dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge di abrogazione della norma agevolativa, ciò a condizione che a tale data fosse già stata

avviata la realizzazione del relativo investimento (si intende anche il mero avvio dell'iter autorizzativo legato all'investimento).

Tale impostazione è stata confermata recentemente in due occasioni dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, la quale ha accordato il rimborso richiesto pronunciandosi espressamente sul punto. **I giudici, dopo aver confermato la cumulabilità tra detassazione ambientale ed incentivo erogato dal GSE, hanno infatti confermato che la norma abrogativa spiega i propri effetti esclusivamente con riferimento ad investimenti il cui avvio della realizzazione sia posteriore al 25/06/2012.**

Questa Associazione si rende disponibile ad analizzare, in conformità alla normativa vigente, la peculiarità di ciascun specifico caso, avvalendosi dei suoi massimi esperti di fiscalità delle rinnovabili, appartenenti alla Commissione Affari Legali, Regolatori e Fiscali, tra i quali il Dott. Marco Bertetti riveste un ruolo di particolare spicco.

## **Sbilanciamenti.**

***"Impugnazione della deliberazione 28 luglio 2016 n. 444/2016/R/EEL dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico avente ad oggetto gli Interventi prioritari in materia di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi nell'ambito del dispacciamento elettrico"***

Con un recente ricorso Assoidroelettrica ha impugnato, avvalendosi dell'Avv. Giovanni Battista Conte, la "Delibera sbilanciamenti" dell'AEEGSI per tre differenti motivi. Con il primo motivo è stata contestata la differenza di regole fra piccoli e grandi impianti in quanto sembra che il trattamento riservato ai primi sia decisamente deteriore rispetto a quello garantito ai secondi. Non è dato comprendere per quale motivo impianti con maggiori capacità produttive e tendenzialmente con economie di scala più efficienti debbano ricevere un trattamento migliore.

Con il secondo motivo è stata contestata l'irragionevolezza di una disposizione che non incentiva più comportamenti virtuosi volti ad un'efficiente programmazione della produzione ma addossa ai produttori gli oneri di bilanciamento senza stimolare comportamenti che riducono tale costo. La disposizione ha per effetto una riduzione della concorrenza ed una chiusura del mercato in contrasto con la normativa dell'Unione sulla materia.

Con il terzo motivo infine è stata contestata l'irragionevolezza della percentuale di errore ammissibile di energia effettivamente prodotta rispetto a quella che si sarebbe dovuto produrre in base al programma effettuato. Anche qui la percentuale adottata è impossibile da rispettare con un piccolo impianto singolo mentre diventa più ragionevole da parte di soggetti che riuniscono diversi grandi impianti sulla medesima macrozona.

Preme evidenziare che Assoidroelettrica dovrebbe essere stata la sola Associazione di Categoria ad impugnare tale provvedimento.

Anche per quanto concerne l'aumento dei canoni recentemente introdotto dalla Regione Toscana (vedasi Newsletter N.5), Assoidroelettrica risulta essere la sola Associazione di Categoria che ha impugnato la norma di riferimento, l'unica scesa in campo al fianco dei Produttori confermando di essere l'Associazione di riferimento per il Comparto Idroelettrico, con particolare riguardo ai piccoli e medi produttori.

16 novembre 2016